



Modifica dell'articolo 12 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55

Art.1

L'articolo 12 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 e successive modifiche è così modificato:

"Art.12

(Sindacato in via diretta)

1. In via diretta la verifica di legittimità può essere richiesta da almeno dodici Consiglieri, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, dalla Commissione per le Pari Opportunità, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali.
2. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne trasmette copia alla Reggenza. Per i ricorsi avverso leggi o atti aventi forza di legge i ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni correnti dalla pubblicazione ad valvas della legge o dell'atto avente forza di legge soggetto a pubblicazione. Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati.
3. Nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso, sottoscritto dai promotori, deve contenere l'indicazione del loro rappresentante, al quale saranno effettuate con pieno effetto le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti. Al ricorso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i fogli contenenti le firme, debitamente autenticate, degli elettori nella percentuale indicata. Per la dichiarazione di autenticità, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal rappresentante indicato dai promotori, che potranno anche indicare pubblici notai. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, immediatamente dopo il deposito del ricorso, provvede a richiedere, all'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, i certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.
4. Nel procedimento avviato dalle Giunte di Castello, è necessaria la deliberazione di ciascuna Giunta. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte ricorrenti, i quali costituiscono il Comitato Promotore, e ad esso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, gli estratti autentici dei verbali delle sedute delle Giunte. Le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate ai Capitani di Castello.
5. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, ne dispone la pubblicazione ad valvas e sul Bollettino Ufficiale.
6. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento ai ricorrenti."

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Art.2

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

(VLADIMIRO SELVA)

(GUERRINO ZANOTTI)

(ALESSANDRO BENIONI)

(TUGHEBIS TURATORI)

(MARCO GIORGETTI)

(ENZO CUCCO)

(EVA CUSANI)

(MARIA MONTEMAGGI)